



Tribunale Federale FIV
Decisione n. 4/2024
nel procedimento RPNI 02/24
Ge Giancarlo n. 727699 e Yacht Club Como n. 418

* * * *

Cenni in fatto e svolgimento del procedimento

1. Con atto di deferimento *ex art.* 47, comma 4, Reg.Giust. il Procuratore Federale: (i) richiamato quanto dedotto nel provvedimento di chiusura indagini preliminari ed intendimento di deferimento in data 9 aprile 2024; (ii) rilevato che gli indagati non avevano presentato memoria difensiva, né avevano chiesto di essere sentiti nel termine assegnato di 10 giorni; (iii) ritenuto che permanevano i fatti contestati e accertati e ritenuta la loro rilevanza ai fini disciplinari; (iv) rappresentava in sintesi a questo Tribunale quanto segue.

In data 5 dicembre 2023 era giunta alla P.F. segnalazione di presunti comportamenti illeciti sanzionabili sotto il profilo disciplinare relativamente a fatti commessi dall’Affiliato 418 Yacht Club Como nella persona del suo Presidente signor Giancarlo Ge.

Si trattava dell’iscrizione e pubblicazione, sia nel sito del Club, sia nel sistema centralizzato FIV, del nominativo del tesserato istruttore signor Roberto Spata tessera n. 35543 istruttore n. 4705 indicato quale soggetto responsabile della Scuola Vela dello Yacht Club Como; ciò nonostante il predetto istruttore avesse formalizzato le proprie dimissioni fin dal mese di agosto 2021 e avesse anche espressamente richiesto la cancellazione del proprio nominativo, non sussistendo più alcun rapporto di collaborazione e/o di lavoro con il predetto Affiliato Yacht Club Como.

Era stato, inoltre, accertato che gli indagati avevano indicato quale sostituto dello Spata un altro istruttore, signor Lorenzo Miano, tessera n. 945749, istruttore n. 5167, il quale aveva negato ogni coinvolgimento di lavoro e/o di collaborazione con lo Yacht Club Como.

Il P.F. disponeva istruttoria raccogliendo informazioni, sentendo le persone informate sui fatti.

Segnatamente:

a) il Presidente di XV Zona confermava i fatti sì come riportati nel rapporto allegato all’atto di deferimento dal quale si evinceva che lo Spata aveva ripetutamente cercato di far cancellare il proprio nome quale responsabile della Scuola Vela dello Yacht Club Como, e ciò per due anni successivi alle dimissioni rassegnate nel 2021;

b) Paola Massone, funzionaria FIV, forniva documentazione relativa a n. 9 corsi pubblicati nel sistema centralizzato della FIV che vedevano indicato come responsabile lo Spata (corsi da 1-8) e Lorenzo Miano (corso 9) che, tuttavia, negava di aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro o di collaborazione con lo Yacht Club Como;

c) l’istruttore Roberto Spata aveva documentato le proprie dimissioni avvenute a far tempo dal 24.08.2021 con richiesta, da ultimo nel novembre 2023, di

essere cancellato da responsabile della Scuola Vela.

I fatti come sopra documentati confermavano, per il P.F., la gravità e la reiterazione della condotta degli incolpati tesa a erroneamente rappresentare sia alla FIV sia al pubblico, da parte di un Affiliato e per esso del suo Presidente, una responsabilità all'insaputa dei diretti interessati: gli istruttori federali tesserati FIV Spata e Miano.

Questi ultimi, secondo il P.F. erroneamente indicati come responsabili della Scuola Vela, avrebbero di fatto assunto le responsabilità connesse alla carica che essi solo apparentemente ricoprivano, senza avere la possibilità di vedere cancellato il loro nominativo con un conseguente "vuoto di carica" (così si precisa nel deferimento), posto che chi era indicato come responsabile di fatto non governava alcuna Scuola Vela.

Il che, sotto altro profilo, comportava il venir meno dei presupposti per la validazione dei Corsi e il mantenimento nel Registro CONI.

Per il P.F., peraltro, sussisteva il fondato sospetto che la rinomanza del nome dello Spata, noto campione, potesse aver indotto l'Affiliato a ingenerare intenzionalmente nel pubblico la convinzione che la Scuola Vela del Club fosse diretta e gestita proprio dallo Spata.

A fronte di quanto si è appena detto, il P.F. muoveva contestazione disciplinare agli incolpati ritenuti solidalmente responsabili per violazione dei principi fondamentali della lealtà sportiva e del rispetto delle regole federali.

In specie, al Tesserato signor Ge Giancarlo e all'Affiliato Yacht Club Como il P.F. ha contestato (i) di aver agito con condotta non conforme ai principi di lealtà e rettitudine sportiva *ex art. 61 del Reg. di Giustizia* (ii) di aver agito in spregio alla normativa istituzionale sulla gestione delle Scuole Vela FIV, (iii) di aver tenuto una condotta tale da arrecare discredito alla Federazione Italiana Vela.

Pertanto, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del Reg. Giust. il P.F. formalizzava l'incolpazione mediante atto di deferimento in data 22.4.2024 del Tesserato signor Ge Giancarlo e dell'Affiliato Yacht Club Como.

Il P.F. allegava documentazione.

2. Il Tribunale fissava l'udienza del 15.05.2024 ore 15,30 di cui era data rituale comunicazione agli incolpati e alla P.F.

Si costituivano nel procedimento così avviato gli incolpati, con l'assistenza dell'avv. Sara Messina del Foro di Como, che depositava memoria in data 10.05.2024 con documenti.

3. L'avv. Messina deduceva in sintesi, premessa una ricostruzione temporale degli atti del procedimento, che:

a) non vi era dubbio che l'atto di deferimento fosse inesistente, richiamando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo. Secondo la difesa degli incolpati, nel caso, la mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. e dell'atto impedisce di ritenere perfezionato il procedimento di notificazione, determinando quindi l'inesistenza di essa;

b) la costituzione in giudizio dello Yacht Club Como e del Presidente Giancarlo Ge non poteva avere effetto sanante, attesa l'inesistenza del deferimento e non la mera nullità dell'atto;

c) il deferimento è atto fondamentale del procedimento disciplinare. E' solo col deferimento che la parte ha piena contezza delle norme violate e può predisporre idonea memoria e difesa;

d) "tecnicamente", quindi, la Procura Federale non aveva esercitato l'azione disciplinare e tale vizio non è sanabile;

e) mancando un atto fondamentale e propedeutico alla fissazione della prima udienza, ne deriva l'improcedibilità di tutto il procedimento e degli atti ad esso connessi. Tali mancanze inoltre, di cui la difesa degli indagati sottolineava l'insanabilità, produceva anche la nullità assoluta sia degli atti precedenti che di quelli successivi;

f) il corretto deposito del deferimento realizzava anche un'esigenza procedurale consistente nella necessità che gli incolpati non fossero sottoposti *sine die* al procedimento con il quale veniva esercitata l'azione disciplinare;

g) solo una corretta procedura garantiva le esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo. Così facendo è stata lesa la stessa dinamica del processo;

h) l'azione disciplinare doveva considerarsi decaduta anche perché il Tribunale aveva fissato udienza senza deferimento;

i) in ultimo, vi era una violazione dei principi fondamentali del Codice di Giustizia Coni, ripreso all'art 1 comma 2 e 3 del Reg. Giust. FIV.

Per tutto quanto sopra descritto, la difesa degli incolpati ha chiesto che il Tribunale: (i) in via principale: dichiarare l'azione disciplinare decaduta o estinta e/o dichiarare altresì improcedibile il procedimento; (ii) in via subordinata: per puro scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi del non accoglimento della domanda principale, ordini alla Procura di notificare il deferimento.

4. All'udienza del 15.05.2024, il Tribunale, atteso che l'atto di deferimento non era stato comunicato agli incolpati, ferma, impregiudicata e rimessa al merito ogni decisione in ordine alla eccepita inesistenza del deferimento, ordinava alla P.F. di notificare entro e non oltre il 20.5.2024 agli incolpati l'atto di deferimento, rinviando all'udienza del 6.6.2024, in vista della quale la difesa degli incolpati depositava memoria in data 3.6.2024, con documenti.

5. Nella propria memoria, la difesa degli incolpati, previo un breve *excursus* sulla rilevanza sportiva dello Yacht Club Como e la ricostruzione cronologica degli atti del procedimento, affronta *funditus* le diverse questioni sulla ritenuta irregolarità del procedimento e sul merito.

Segnatamente l'avv. Messina deduce che:

1) il procedimento non è rituale attesa la mancata notifica del deferimento, per essere stato lo stesso deferimento trasmesso solo successivamente all'ordinanza del Tribunale;

2) le indagini sarebbero state condotte, ben prima di avere ufficialmente

aperto i termini, dal Presidente della XV zona anziché dalla P.F.;

3) il termine di durata delle indagini è stato, dunque, superato;

4) è mancata ogni garanzia processuale per gli incolpati, sicché le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Club non potevano essere utilizzate contro lo stesso e contro il Circolo dallo stesso presieduto;

5) la immagine e la reputazione degli incolpati sarebbe stata lesa in relazione alle parole contenute nel rapporto redatto in esito all'incontro degli incolpati con il Presidente XV zona;

6) sono stati disattesi i termini processuali con effetto viziante su tutto il procedimento.

Secondo la difesa degli incolpati, sussisterebbe la violazione di norme e principi costituzionali.

In particolare, vengono stigmatizzati i commenti personali nel fascicolo della Procura e la mancata osservanza delle garanzie e dei diritti fondamentali.

Inoltre, viene ribadito come le indagini abbiano superato i termini previsti. Gli incolpati invocano, a tale proposito, il Codice della giustizia sportiva del CONI, nella parte in cui stabilisce i principi del giusto processo.

Sotto altro profilo, gli incolpati osservano come la dilatazione dei termini non sarebbe giustificata dalla complessità del caso e come ciò comprometterebbe il diritto alla difesa.

Nel merito la difesa degli incolpati deduce che il nome di Spata appare solo in alcuni corsi e solo sulla piattaforma interna Yacht Club Como, quindi non visibile al pubblico esterno. Non ci sono prove che il nome sia stato utilizzato esternamente per scopi promozionali.

Il principio di personalità della responsabilità, sancito dal codice FIV, stabilisce che la responsabilità è personale e non può essere estesa al Circolo o al Presidente se non vi è prova diretta del loro coinvolgimento personale negli atti contestati. La Procura non ha fornito prove che l'azione contestata sia stata voluta o diretta dal Presidente Ge. Pertanto, la difesa sostiene che non vi possono essere responsabilità attribuibili al signor Ge o al Circolo.

Su tali considerazioni in rito e in merito, gli incolpati chiedono a questo Tribunale: *"in via preliminare: accertare il mancato rispetto dei termini procedurali e per l'effetto dichiarare l'estinzione del procedimento e/o dichiarare inutilizzabilità degli atti. In via principale: dichiarare il proscioglimento dei deferiti per non aver commesso l'illecito disciplinare e/o con altra differente formula assolutoria; in estremo subordine, e nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze sopra spiegate, preso atto della assoluta assenza di dolo, irrogare il minimo della sanzione, riconoscendo le attenuanti del Regolamento di Giustizia Con possibilità di ulteriormente produrre e dedurre"*.

6. All'udienza del 6.6.2024, il Tribunale, ai fini di una miglior intelligenza delle questioni controverse, pronunciava ordinanza con la quale concedeva alle parti termine fino al 18.06.2024 per il deposito di memoria illustrativa rinviando, sempre per discussione, all'udienza del 25.06.2024.

Sia l'avv. Messina sia il P.F. depositavano memorie, entrambe in data 18.6.2024

insistendo e ribadendo quanto dedotto nelle precedenti difese.

7. Infine, all'udienza del 25.06.2024, il procedimento veniva trattenuto in decisione e il medesimo 25.06.2024 il Tribunale pronunziava dispositivo, riservando il deposito della motivazione entro 10 gg. ai sensi dell'art. 39.6 del Reg. di Giustizia.

Motivi

8. Detto ciò e venendo alle eccezioni pregiudiziali e/o preliminari sollevate dagli incolpati che attengono, innanzitutto, alla decadenza per tardiva della notifica del deferimento ovvero dell'atto di chiusura indagini decorso il termine stabiliti nel Reg. di Giustizia il Tribunale ritiene che siano infondate.

Vero è che il termine per l'azione disciplinare costituito dal deferimento non può superare il trentesimo giorno "dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria" (47 RdG), e che il suo superamento produce la decadenza del procedimento come persuasivamente recita la più aggiornata giurisprudenza del Collegio di Garanzia e la dottrina [cfr. Sara Pini: Sulla natura del termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, in Diritto dello Sport Vol. 03 n.02 (2022); Fondazione Bologna University Press]. Altrettanto vero è però che il deferimento è stato nuovamente notificato entro la scadenza del termine originario e che l'estensione di questo, pur concessa dal Tribunale, non è stata utilizzata, restando del tutto inutile ogni valutazione sulla sua ritualità.

In ordine poi alla irritalità delle indagini svolte dal Presidente di zona, la Presidenza della XV zona è intervenuta nell'osservanza dei propri compiti d'istituto non sostituendosi alla Procura, che ha svolto una autonoma attività istruttoria come dimostrano gli allegati al deferimento.

Nessun *vulnus*, dunque, alle garanzie processuali degli incolpati.

In punto, poi, irritalità delle indagini svolte dalla Procura va considerato che il termine di durata delle indagini preliminari non può decorrere che dalla trascrizione della notizia dell'illecito nel registro tenuto dal Coni (l'obbligo è previsto dall'art. 50.2 RdG). Nel caso, la Procura ha iscritto la notizia dell'illecito il 19.2.2024, avendola ricevuta il precedente 5 dicembre 2023, come è emerso in esito all'accesso d'ufficio da parte di questo Tribunale alla piattaforma della giustizia sportiva CONI.

La data della iscrizione dell'illecito del registro comporta che le indagini dovessero essere concluse entro il 19.4.2024. Tempestivamente, le indagini sono state chiuse il 9.4.2024, come risulta dalla chiusura indagini preliminari e intendimento di deferimento, agli atti.

Sotto altro profilo, l'indagine interna disposta dalla XV zona alla quale il Presidente Ge ha partecipato, senza obiettare circa le modalità con le quali l'indagine è stata svolta, non si sostituisce all'indagine che ha svolto la P.F. e dalla quale risulta appunto la responsabilità disciplinare degli incolpati.

In particolare, la documentazione allegata all'atto di deferimento dà conto di quanto è avvenuto e contestato dalla P.F. vale a dire che (i) il Tesserato Ge Giancarlo e l'Affiliato Yacht Club Como hanno agito con condotta non conforme ai principi di lealtà e rettitudine sportiva ex art. 61 del Reg. di Giustizia

(ii) hanno agito in spregio alla normativa istituzionale sulla gestione delle Scuole Vela FIV, (iii) hanno tenuto una condotta tale da arrecare discredito alla Federazione Italiana Vela.

9. Dalla documentazione in atti, acquisita in sede di indagine dalla Procura Federale, emerge al di là di ogni possibile dubbio l'illiceità dei comportamenti dell'Affiliato e del tesserato Ge, consistiti nell'iscrizione e nella pubblicazione nel sistema centralizzato FIV, senza giustificata ragione, del nominativo del tesserato istruttore Roberto Spata quale responsabile della Scuola Vela dello Yacht Club Como, nonché successivamente del tesserato Lorenzo Miano.

Nella pec inviata all'Affiliato in data 30/10/2023 il tesserato istruttore Roberto Spata (tessera n. 35543 istruttore n. 4705) contesta di risultare ancora registrato sulla piattaforma FIV quale Responsabile tecnico dei corsi vela dell'affiliato medesimo, e ciò pur avendo presentato le proprie dimissioni da Direttore Tecnico in data 24/8/2021, e chiede l'immediata rimozione del proprio nominativo e numero di cellulare sia dalla piattaforma FIV che dal sito web dell'Affiliato. Tale richiesta rimane inevasa; il tesserato Spata invia, quindi, la comunicazione in data 8/11/2023 alla quale segue l'intervento della Segreteria Federale e del Comitato di Zona.

Rileva il Tribunale che nel documento 6 allegato alla risposta del Presidente Ponti alla Procura Federale e nelle informative della sig.ra Paola Massone trovano piena conferma l'indicazione del tesserato Spata quale responsabile dei corsi organizzati dallo Yacht Club Como tra giugno ed agosto 2023 e ciò sebbene lo stesso non collaborasse più con quest'ultimo.

La circostanza è stata d'altra parte ammessa dallo stesso Affiliato, in persona del suo Presidente Giancarlo Ge, nella pec in data 17/11/2023 (doc.7 allegato alla risposta del Presidente Ponti alla Procura Federale). Si noti, peraltro, che in tale comunicazione il tesserato Ge afferma che il circolo si sarebbe avvalso successivamente alle dimissioni dello Spata della collaborazione del tesserato Marco Bracchi, il cui rapporto di collaborazione, è documentato, è iniziato in data 1/1/2021 e cessato in data 30/6/2022. Da tale comunicazione risulta così non solo ammessa l'indicazione del tesserato Spata quale responsabile dei corsi sebbene non collaborasse da tempo con l'Affiliato, ma anche un evidente "vuoto" tra il 30/6/2022 e tutto il 2023.

Risulta, quindi, provata l'illiceità dell'indicazione del nominativo del tesserato Spata quale responsabile dei corsi vela e così anche del tesserato istruttore Lorenzo Miano (tessera n. 945749, istruttore n. 5167), che ha negato di aver svolto attività di istruttore per l'affiliato negli anni 2022 e 2023 (doc. 5 Procura Federale), e così il comportamento contrario alle normative federali.

Ritiene questo Tribunale che il comportamento dell'Affiliato e del tesserato Ge, così come emerge dalle evidenze istruttorie, debba ritenersi, oltre che contrario alle norme federali, gravemente negligente ed imperito e ciò con particolare riferimento alla superficialità con la quale sono stati indicati sulla piattaforma del sistema centralizzato FIV i nominativi dei responsabili dei corsi con particolare in riferimento alle responsabilità civili e penali connesse a tale ruolo; non ritiene, invece, risulti provata l'indicazione del nominativo del tesserato istruttore Roberto Spata quale responsabile dei corsi al fine di sfruttare la notorietà di quest'ultimo.

P.Q.M.

atteso che dagli atti del procedimento risulta che l'indagine preliminare e l'azione disciplinare sono state ritualmente e tempestivamente esercitate e che dagli atti medesimi risulta accertata la responsabilità degli indagati, visti gli artt. 72 RdG, per quanto riguarda la posizione dell'affiliato Yacht Club Como, e 73 RdG, per quanto attiene il Presidente Sig. Giancarlo Ge, commina, quanto al primo, la sanzione pecuniaria pari ad euro 5.000,00 e, quanto al secondo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2.

Genova, 25 giugno 2024.

Avv. Alessandro Ghibellini presidente relatore

Avv. Simona Crispo componente

Avv. Michele Micalizzi componente



F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 4/07/24